

VERBALE DI INCONTRO ex art. 47 L. 428/90

Addì 31 agosto 2017, presso la Direzione aziendale T.U.A. S.p.a. di Pescara sono presenti, giusta convoca prot. 18021 del 28 agosto 2017, per la **consultazione sindacale** prevista dall'art. 47 L. 428/90 – art. 2112 cod. civ., inerente le attività necessarie per il trasferimento del ramo commerciale alla società partecipata Sangritana S.p.a., sono presenti :

Per la Segreteria **Regionale** Filt-Cgil: Franco Rolandi, Luigi Scaccialeppe;
Per la Segreteria **Provinciale Pescara**: Filt-Cgil: Patrizio Gobeo;
Per la Segreteria **Provinciale Chieti**: Filt-Cgil: Maurizio Di Martino;
Per la Segreteria **Provinciale L'Aquila**: Filt-Cgil: Domenico Fontana;
Per la Segreteria **Provinciale Teramo**: Filt-Cgil: Davide Di Sabatino;
Per la **RSA Pescara**: Filt-Cgil: Patrizio Gobeo, Luciano Perilli, Giustino Pulsonetti;
Per la **RSA Chieti**: Filt-Cgil: Fiorenzo De Iure;
Per la **RSA Lanciano**: Filt-Cgil: Maurizio Di Martino, Giancarlo Lusi e Osvaldo Forchetti;
Per la **RSA L'Aquila**: Filt-Cgil: Carlo Albani e Ennio Petrucci;
Per le **RSA Avezzano**: Filt-Cgil: Walter Tangredi;
Per la **RSA Sulmona**: Filt-Cgil: Francesco Ritorni e Gaetano Schiappa;
Per le **RSA Teramo**: Filt-Cgil: Davide Di Sabatino e Maurizio De Julis;
Per le **RSA Giulianova**: Filt-Cgil: Aurelio Di Eugenio, Giovanni Secondini e Di Paolantonio Massimo;

gli amministratori delle aziende : Tulio Tonelli (Presidente TUA Spa) e Pasquale Di Nardo (Amministratore Unico Sangritana Spa), assistiti dall'Avv. Franco Di Teodoro.
Sono altresì presenti il Direttore Generale TUA Spa Giuseppe Alfonso Cassino e il Direttore Risorse Umane TUA Spa Giuseppe Finocchietti.

PREMESSO CHE

- coerentemente con le previsioni statutarie e normative di cui al D.Lgs. 50/2016 che richiama la nuova accezione di controllo analogo e dal D.Lgs. 175/16 e s.m.i. che prevede specifici obblighi per le società in house, i servizi di trasporto pubblico locale verranno affidati dalla Regione Abruzzo a T.U.A.. S.p.a. in tale modalità;
- tale processo implica necessariamente la riorganizzazione della governance aziendale con l'obiettivo di consentire il controllo analogo, così come disciplinato dalla Regione Abruzzo.
- con l'approvazione del bilancio di esercizio 2016 di TUA Spa, la Regione Abruzzo ha quindi formalizzato l'indirizzo di cedere tutte le attività c.d. a mercato alla partecipata Sangritana SpA.;
- tali attività sono riconducibili essenzialmente a tre distinte tipologie corrispondenti ad altrettanti mercati di riferimento:
 - servizi di autolinee per il trasporto di persone;
 - servizi ferroviari nel settore del trasporto merci;
 - attività dell'agenzia di viaggi;
- tale conferimento è peraltro necessitato, stante il provvedimento adottato dall'AGCOM in data 8.04.2011 nei confronti di FAS Spa, oggi incorporata in TUA Spa;
- conformemente a quanto disposto alla L.R. del 30.12.2010, è stata costituita la società separata Sangritana Spa in data 22.02.2011, avente appunto ad oggetto sociale le predette attività;

Tutto ciò premesso,

Le società evidenziando il contesto generale e le ragioni di carattere strategico ed economico alla base del trasferimento, nel richiamarsi all'informativa del 22.08.2017, precisano altresì che:

- tale società perseguirà l'obiettivo di conseguire un modello efficace nella gestione dei processi aziendali ed efficiente, con attenta valutazione costi/benefici tale da assicurare l'equilibrio economico della società; in particolare i programmi produttivi e la turnistica dei servizi da essi derivante saranno oggetto di opportuna rimodulazione;
- la previsione del rapporto costi/ricavi di Sangritana Spa, a regime, grazie ai proventi stimati, si attesta in quota superiore a quella di TUA Spa;;
- l'intervento prevede altresì l'acquisizione da parte di TUA Spa delle attività di assistenza informatica per la gestione del sistema ERP già di pertinenza di Sangritana Spa;
- l'articolazione organizzativa della Divisione, prevede il trasferimento del 7,5 % del personale da TUA Spa e il conferimento degli assets necessari riconducibili al ramo d'azienda;
- il trasferimento del solo personale con qualifica di operatore di esercizio, svolgente servizi su gomma, dovrà avvenire mediante l'istituto del distacco, anche con il contratto di rete di impresa;

In via preliminare la Filt Cgil, quale totalità delle RSA delle unità produttive della Società TUA Spa unitamente alle strutture territoriali e regionale, hanno posto le seguenti eccezioni di carattere formale e sostanziale inerenti la procedura sin qui seguita da TUA Spa e Sangritana Spa

- in primo luogo con riferimento alla nota del 22 agosto 2017 prot. 017544 le modalità poste in essere non risultano formalmente rispondenti alla comunicazione di avvio della procedura e ciò per via del mancato invio mediante raccomandata o raccomandata a mano ovvero pec o ancora lettera ordinaria di tale nota nonché per via di quanto inserito all'oggetto di quest'ultima che risulta essere **"comunicazione di richiesta attivazione procedura di consultazione sindacale per trasferimento ramo d'azienda a seguito di cessione ai sensi dell'art.47 L. 428/90 Art.2112 Cod.Civ"**.

Come noto, infatti, ai sensi della vigente normativa in materia, la "procedura di consultazione sindacale", quale prerogativa delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria, si attiva su richiesta di queste ultime - non già per altrui richieste - una volta effettuata dai soggetti datoriali (l'alienante e l'acquirente) la formale comunicazione effettuata nei termini di cui al comma 1 del richiamato art.47 Legge 428/90. Quand'anche si dovessero ritenere superati i vizi formali inerenti la comunicazione di avvio della procedura appare evidente che la nota inviata da TUA Spa e Sangritana Spa è da definirsi quale primo passaggio di cui alla procedura ex art.47 Legge 428/90 considerato, pertanto, che **l'esame congiunto è passaggio successivo ed affatto coincidente con il primo**;

- nel merito di quanto inserito nella nota, alla data odierna, diversamente da quanto ivi riportato, non risultano esservi atti emanati dalla Regione Abruzzo inerenti l'affidamento in house dei servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale e, come noto, non risultano peraltro essersi perfezionati i provvedimenti di competenza della medesima Regione relativi proprio alla formale definizione dei servizi minimi;

- alla data di redazione della citata nota, come peraltro dichiarato da TUA Spa e Sangritana Spa all'interno della medesima, non risultava altresì essersi formalizzata alcuna decisione in seno al CdA circa un ramo d'azienda oggetto di trasferimento che si sostiene, infatti, essere corrispondente "all'istituenda Divisione dei Servizi a Mercato";

- al punto a) della citata Vs. nota si argomenta in merito ai "servizi...da far confluire nel nuovo ramo d'azienda";

- nella parte finale della medesima nota si sostiene l'intendimento di ritenere "formalmente avviata l'attività di consultazione sindacale" richiamando il "rispetto della previsione di legge" che però, come noto, prevede una successione temporale - dalla comunicazione all'esaurirsi della fase di consultazione sindacale - che risulta precisamente scandita nei termini di cui ai commi 1 e 2 del richiamato art.47 Legge 428/90;

- secondo il consolidato orientamento della Cassazione, più volte ribadito anche nelle recenti pronunce, **costituisce elemento costitutivo della cessione del ramo di azienda** prevista dall'art. 2112 cc, anche nel testo modificato dal D.lgs n. 276 del 2003, art. 32, **l'autonomia funzionale del ramo ceduto**, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, **di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario** – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti;

- secondo l'orientamento richiamato la verifica dell'imprescindibile requisito comunitario della conservazione del ramo d'azienda presuppone **una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma** e, per tale ragione, sono stati oggetto di accertamento istruttorio e massima attenzione i casi di strutture produttive create ad hoc in occasione del trasferimento;

- dalla analisi della normativa e dagli approfondimenti giurisprudenziali ne deriva, pertanto, che, affinché **possa considerarsi legittima una cessione di ramo d'azienda** ai sensi dell'art. 2112 c.c., **risulta necessario che il complesso trasferito consista in una struttura aziendale autonoma dal punto di vista funzionale e preesistente alla cessione**, non assumendo alcun rilievo la sola decisione del soggetto cedente di unificare alcuni beni e lavoratori, affidando a questi un'unica funzione al momento del trasferimento;

- in sostanza, dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che un ramo di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., nonostante le modifiche introdotte dall'art. 32 del D.Lgs. 10/9/03 n. 276, non può essere disegnato, costruito e plasmato solo al momento del trasferimento e in esclusiva funzione di esso, ma deve piuttosto consistere in un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la propria struttura, il che - proprio in relazione al senso del verbo "conservare" contenuto nella norma - **presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente dato che, come è stato più volte autorevolmente sottolineato "non si può conservare l'identità di ciò che non ha identità prima della cessione"**;

- in subordine, pur ribadendo le eccezioni di carattere formale e riservandosi ogni azione finalizzata a far valere queste ultime, nel merito delle valutazioni di carattere sostanziale, emerge come ad oggi, non sia stato fornito un adeguato livello di informazioni circa il Piano Economico Finanziario delle due Società per come queste ultime verranno trasformate a seguito dell'ideata operazione in esame.

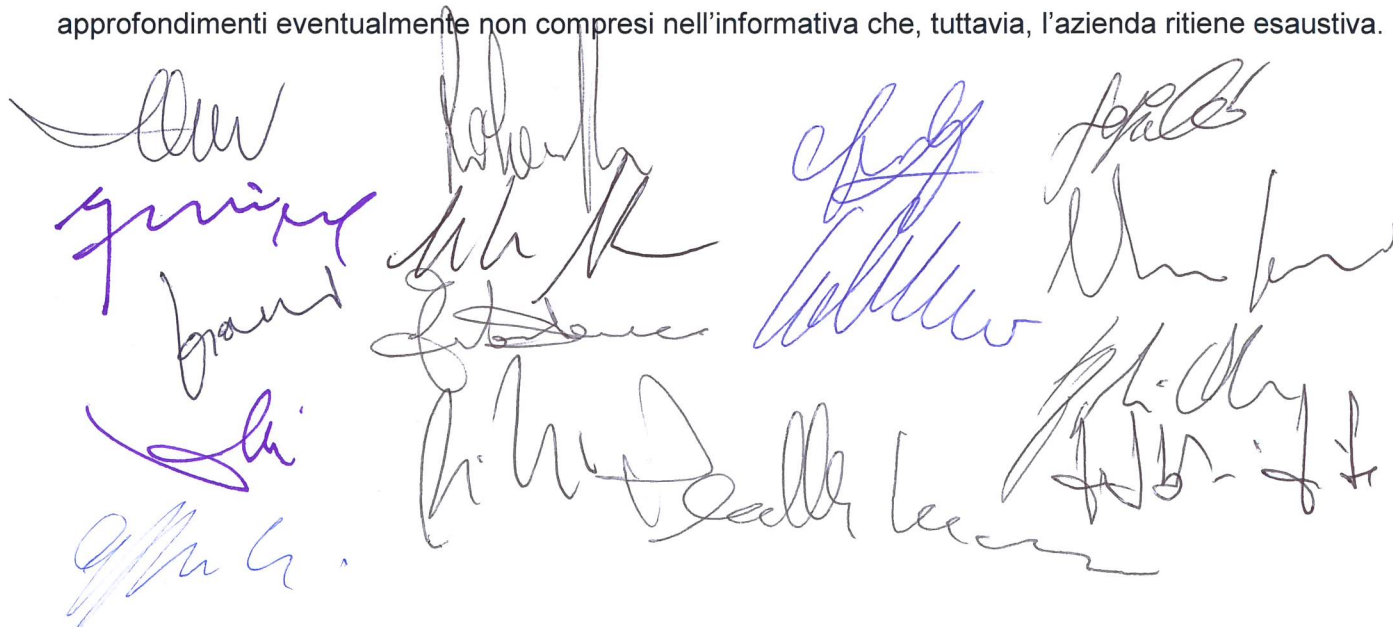
La totalità delle RSA Filt Cgil, unitamente alle strutture territoriali e regionale di categoria, avanzano richiesta perché si fornisca dettagliata informativa e pongono i seguenti quesiti:

- 1) In quale data è stata formalmente assunta la decisione aziendale di trasferire il ramo d'azienda commerciale alla società partecipata Sangritana Spa?
- 2) La decisione aziendale di trasferire il ramo d'azienda commerciale alla società partecipata Sangritana Spa, deriva da un preciso obbligo di legge, da una scelta politica dell'azionista o da una scelta strategica aziendale?
- 3) Vi è compatibilità tra un provvedimento di affidamento in house e l'espletamento di attività commerciali da parte della stessa società destinataria dell'affidamento?
- 4) L'obbligo di separare servizi di tpl dai servizi commerciali è una prerogativa delle società oggetto di affidamento in house? Sussiste lo stesso obbligo anche per le società che non siano destinatarie di affidamenti in house?
- 5) Siete a conoscenza di imprese private che effettuano con la stessa ragione sociale attività di tpl e attività commerciali?
- 6) Siete a conoscenza di società regionali o comunque di imprese pubbliche destinatarie di affidamenti in house che continuano ad effettuare servizi commerciali e di carattere interregionale?
- 7) Per quale motivo e in quale anno si è reso necessario la costituzione di Sangritana Spa?
- 8) Come si è chiuso il bilancio 2016 di Sangritana Spa? Che fatturato ha Sangritana Spa?
- 9) Quali sono state espressamente le attività svolte da Sangritana Spa negli ultimi due anni?
- 10) Esistono crediti derivanti dall'attività pregressa di Sangritana Spa? Se sì questi crediti risultano ancora esigibili?
- 11) Di quanti dipendenti attualmente dispone Sangritana Spa? Esiste un organigramma oltre a quello ipotizzato nella comunicazione del 22 agosto 2017? Esiste un collegio sindacale?

- 12) Di quanti mezzi eventualmente dispone attualmente Sangritana Spa?
- 13) Esiste o meno un deliberato del Cda di Tua che aveva previsto la chiusura e la messa in liquidazione di Sangritana Spa e se così fosse per quale motivo non si è dato seguito a tale decisione?
- 14) Con quali risorse e modalità si provvederà alla necessaria dotazione dei mezzi atteso che non vi può essere commistione con le risorse derivanti dal Trasporto Pubblico Locale?
- 15) Esiste un contratto di secondo livello della Società Sangritana Spa?
- 16) Quale risulta essere il contratto prevalente in Sangritana Spa?
- 17) Sangritana Spa dispone delle necessarie certificazioni e autorizzazioni per espletare le attività ferroviarie di natura commerciale ed eventualmente quanto tempo occorre per ottenere nuove certificazioni?
- 18) La clausola di salvaguardia ovvero la possibilità che il lavoratore ceduto torni alle dipendenze di Tua, attiene solo i casi di retrocessione del ramo d'azienda o di cessazione. Cosa accade al personale trasferito in caso di ingresso di privati, di interruzione di alcune tratte commerciali, o di alcune commesse?
- 19) Come verranno selezionati i lavoratori ovvero le risorse umane da far confluire in Sangritana Spa? Saranno tutti dipendenti ex tua?
- 20) I dipendenti trasferiti in Sangritana Spa conserveranno il parametro e il profilo professionale acquisito in Tua?
- 21) Quali sono o quali saranno effettivamente i profili professionali (area e parametro) richiesti e necessari per la nuova società?
- 22) I profili professionali non necessariamente collegati all'esercizio, saranno oggetto di sostituzione nell'azienda TUA?
- 23) Sono stati individuati con precisione i servizi e le tratte da trasferire?
- 24) Per ogni singola tratta ceduta, quali sono i chilometri effettuati, gli incassi derivanti da titoli di viaggio?
- 25) A quanto ammonta il contributo regionale sulle tratte a lunga percorrenza interregionali, distinto per unità di produzione?
- 26) Come intende l'azienda superare la differenza attinente la contrattazione di secondo livello, atteso i trattamenti differenziati attualmente previsti tra attività commerciali e lunghe percorrenze.

La Filt Cgil, quale totalità delle RSA e delle strutture territoriali e regionale di categoria, chiedono un aggiornamento della riunione a data da collocarsi possibilmente il giorno 7 settembre e ciò al fine di permettere alle rappresentanze dei lavoratori di effettuare ogni utile approfondimento anche attraverso il supporto di strutture legali analogamente a quanto ha potuto effettuare la società. Inoltre tornano a chiedere che si valuti con attenzione quanto richiamato stanti le riscontrate incongruenze che emergono dalla comunicazione che, per le ragioni su indicate, si appalesa come non rispettosa della normativa vigente nè conseguentemente dei termini previsti dalla procedura, nonché palesemente difforme con riferimento ai granitici orientamenti giurisprudenziali in materia.

Le parti aggiornano l'incontro al 7 settembre 2017 per consentire a TUA Spa di fornire gli approfondimenti eventualmente non compresi nell'informativa che, tuttavia, l'azienda ritiene esaustiva.



VERBALE DI INCONTRO ex art. 47 L. 428/90

Addì 7 settembre 2017, presso la Direzione aziendale T.U.A. S.p.a. di Pescara per proseguire la **consultazione sindacale** del 31.08.2017, prevista dall'art. 47 L. 428/90 – art. 2112 cod. civ., inerente le attività necessarie per il trasferimento del ramo commerciale alla società partecipata Sangritana S.p.a., sono presenti :

Per la Segreteria **Cgil Regionale** : Rita Innocenzi;

Per la Segreteria **Regionale**: Filt-Cgil: Franco Rolandi; Luigi Scaccialeppe;

Per la Segreteria **Provinciale Pescara**: Filt-Cgil: Patrizio Gobeo;

Per la Segreteria **Provinciale Chieti**: Filt-Cgil: Maurizio Di Martino;

Per la Segreteria **Provinciale L'Aquila**: Filt-Cgil: Carlo Albani;

Per la Segreteria **Provinciale Teramo**: Filt-Cgil: Davide Di Sabatino;

Per la **RSA Pescara**: Filt-Cgil: Luciano Perilli; Ascanio Buccella; Luigi Fusco;

Per la **RSA Chieti**: Filt-Cgil: Fiorenzo De Iure;

Per la **RSA Lanciano**: Filt-Cgil: Maurizio Di Martino;

Per la **RSA L'Aquila**: Filt-Cgil: Antonio Giuliani;

Per la **RSA Avezzano**: Filt-Cgil: Andrea Tucceri; Walter Tangredi;

Per la **RSA Sulmona**: Filt-Cgil: Francesco Ritorni;

Per la **RSA Teramo**: Filt-Cgil: Maurizio De Juliis;

Per la **RSA Giulianova**: Filt-Cgil: Aurelio Di Eugenio; Massimo Di Paolantonio;

gli amministratori delle aziende : Tulio Tonelli (Presidente TUA Spa) e Pasquale Di Nardo (Amministratore Unico Sangritana Spa).

Sono altresì presenti, il Direttore Generale Giuseppe Alfonso Cassino, il Direttore Risorse Umane Giuseppe Finocchietti, il Direttore Esercizio – Divisione Gomma Antonio Montanaro.

T.U.A. Spa e Sangritana Spa, in merito alle delucidazioni richieste dalla Filt-CGIL e dalle aderenti RSA, forniscono i chiarimenti che seguono, non senza premettere che quasi tutte le richieste sono superflue, sono estranee alla materia del trasferimento di azienda, involgono decisioni insindacabili perché riservate alle scelte imprenditoriali ex art. 41 Cost. e, infine, molte notizie e dati sono reperibili dal registro delle imprese.

Ad ogni modo, ciò premesso, si precisa quanto segue (si trascrive per comodità di lettura la domanda delle organizzazioni sindacali a cui segue la risposta).

1) In quale data è stata formalmente assunta la decisione aziendale di trasferire il ramo d'azienda commerciale alla società partecipata Sangritana Spa?

R - Con l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2016, in data 31.07.17, è stata ufficializzata da parte dell'Assemblea la decisione di conferimento del ramo d'azienda alla partecipata Sangritana S.p.a.

2) La decisione aziendale di trasferire il ramo d'azienda commerciale alla società partecipata Sangritana Spa, deriva da un preciso obbligo di legge, da una scelta politica dell'azionista o da una scelta strategica aziendale?

R - La decisione di trasferire il ramo d'azienda commerciale alla società partecipata Sangritana S.p.A., oltre che insindacabile quanto alla sua opportunità, si ritiene prudenzialmente obbligata o comunque consigliata in forza degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali più autorevoli in materia.

3) Vi è compatibilità tra un provvedimento di affidamento in house e l'espletamento di attività commerciali da parte della stessa società destinataria dell'affidamento?

R - Se anche vi fosse compatibilità, non sarebbe opportuna come sopra specificato.

4) L'obbligo di separare servizi di tpl dai servizi commerciali è una prerogativa delle società oggetto di affidamento in house? Sussiste lo stesso obbligo anche per le società che non siano destinatarie di affidamenti in house?

R - La richiesta è formulata in modo tale da condizionare la risposta in quanto presuppone l'esistenza di un obbligo. Mira in ogni caso a chiedere un parere di natura giuridica, ciò che esula dallo scopo della informativa previsto dall'art. 47 della legge n. 428/90

5) Siete a conoscenza di imprese private che effettuano con la stessa ragione sociale attività di tpl e attività commerciali?

R - Il fatto di non esserne a conoscenza non implica che l'operazione di trasferimento di ramo di azienda perda il suo interesse, la sua opportunità e la sua liceità.

6) Siete a conoscenza di società regionali o comunque di imprese pubbliche destinatarie di affidamenti in house che continuano ad effettuare servizi commerciali e di carattere interregionale?

R - Valga la risposta di cui al punto 5 che precede.

7) Per quale motivo e in quale anno si è reso necessario la costituzione di Sangritana Spa?

R - La Sangritana S.p.A. è stata costituita il 22.02.2011, a seguito di un provvedimento sanzionatorio dell'Agcom nei confronti di Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.

8) Come si è chiuso il bilancio 2016 di Sangritana Spa? Che fatturato ha Sangritana Spa?

R - Il bilancio 2016, si è chiuso con un utile di € 4.852, ed il valore della produzione è stato di € 569.407.

9) Quali sono state espressamente le attività svolte da Sangritana Spa negli ultimi due anni?

R - Le attività svolte sono state attività di noleggio con conducente e fornitura a terzi di servizi di gestione della contabilità e controllo della gestione, attraverso il sistema SAP, oltre che di fornitura delle licenze, software SAP.

10) Esistono crediti derivanti dall'attività pregressa di Sangritana Spa? Se sì questi crediti risultano ancora esigibili?

R - Dallo stato patrimoniale di Sangritana SPA, risultano crediti esigibili entro l'esercizio successivo per € 1.474.964.

11) Di quanti dipendenti attualmente dispone Sangritana Spa? Esiste un organigramma oltre a quello ipotizzato nella comunicazione del 22 agosto 2017? Esiste un collegio sindacale?

R - Attualmente Sangritana S.p.A. non ha dipendenti. L'organigramma per le attività programmate è quello del 22.8.17, in corso di aggiornamento; esiste il collegio sindacale.

12) Di quanti mezzi eventualmente dispone attualmente Sangritana Spa?

R - Attualmente ha n°3 autobus da noleggio.

13) Esiste o meno un deliberato del Cda di Tua che aveva previsto la chiusura e la messa in liquidazione di Sangritana Spa e se così fosse per quale motivo non si è dato seguito a tale decisione?

R - Non risulta.

14) Con quali risorse e modalità si provvederà alla necessaria dotazione dei mezzi atteso che non vi può essere commistione con le risorse derivanti dal Trasporto Pubblico Locale?

R - Con un piano economico/finanziario che è in corso di definizione tra TUA S.p.A. e l'amministratore unico di Sangritana S.p.A.

15) Esiste un contratto di secondo livello della Società Sangritana Spa?

R - Al momento non esistono contratti di 2° livello di Sangritana S.p.A.

16) Quale risulta essere il contratto prevalente in Sangritana Spa?

R - Si rimanda alla risposta precedente, ma si fa presente che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 cod.civ. ai dipendenti trasferiti in Sangritana S.p.A. saranno applicati i contratti vigenti in TUA S.p.A.

17) Sangritana Spa dispone delle necessarie certificazioni e autorizzazioni per espletare le attività ferroviarie di natura commerciale ed eventualmente quanto tempo occorre per ottenere nuove certificazioni?

R - A valle dell'incontro con l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria che si terrà il prossimo 11 settembre, potranno essere fornite informazioni dettagliate in merito.

18) La clausola di salvaguardia ovvero la possibilità che il lavoratore ceduto torni alle dipendenze di Tua, attiene solo i casi di retrocessione del ramo d'azienda o di cessazione. Cosa accade al personale trasferito in caso di ingresso di privati, di interruzione di alcune tratte commerciali, o di alcune commesse?

R - Per meglio chiarire la clausola di salvaguardia dei lavoratori trasferiti a Sangritana S.p.A., per l'eventuale ritorno in TUA S.p.A., si precisa che, nel caso in cui, per qualunque motivo, si dovessero verificare esuberi del personale dipendente da Sangritana S.p.A. provenienti da Tua Spa in conseguenza del trasferimento di azienda di cui si discute, dette unità torneranno alle dipendenze di TUA S.p.A., con i diritti maturati. La medesima salvaguardia opererà nell'ipotesi di vendita o modifica di composizione del capitale societario.

19) Come verranno selezionati i lavoratori ovvero le risorse umane da far confluire in Sangritana Spa? Saranno tutti dipendenti ex tua?

R - Durante la fase iniziale, si utilizzerà personale in distacco. Alla data del 31.12.17, tutto il personale operante nel ramo ceduto (esclusi i titolari di posizioni in TUA Spa che assolvono in via interinale funzioni nel ramo d'azienda) verrà trasferito alla cessionaria, fatta eccezione per i profili professionali di macchinista (da treno) e di operatori di esercizio che non abbiano fatto istanza volontaria di trasferimento, i quali rimarranno in regime di distacco temporaneo.

Compatibilmente con le esigenze aziendali, già prima del 31.12.17, verrà data priorità alle istanze volontarie di trasferimento pervenute prima di tale data.

20) I dipendenti trasferiti in Sangritana Spa conserveranno il parametro e il profilo professionale acquisito in Tua?

R - Si applicherà ovviamente la disciplina dell'art. 2112 cod.civ.

21) Quali sono o quali saranno effettivamente i profili professionali (area e parametro) richiesti e necessari per la nuova società?

R -Gli stessi profili professionali posseduti in TUA S.p.A.

22) I profili professionali non necessariamente collegati all'esercizio, saranno oggetto di sostituzione nell'azienda TUA?

R -Se è necessario all'esercizio i profili professionali da TUA S.p.A., saranno reintegrati con personale idoneo da reperire sempre in TUA S.p.A.. I profili professionali necessari a Sangritana S.p.A. sono quelli indicati nell'elencazione dell'informativa trasmessa il 22/08/17, in corso di aggiornamento.

23) Sono stati individuati con precisione i servizi e le tratte da trasferire?

R - Le autolinee e le corse da trasferire a Sangritana Spa sono quelle riportate in allegato al presente verbale.

24) Per ogni singola tratta ceduta, quali sono i chilometri effettuati, gli incassi derivanti da titoli di viaggio?

R - vedi allegato.

25) A quanto ammonta il contributo regionale sulle tratte a lunga percorrenza interregionali, distinto per unità di produzione?

R - vedi allegato.

26) Come intende l'azienda superare la differenza attinente la contrattazione di secondo livello, atteso i trattamenti differenziati attualmente previsti tra attività commerciali e lunghe percorrenze.

R - Verrà predisposta una specifica armonizzazione del CCAL di TUA Spa, compatibile con gli obiettivi della società commerciale.

Per le attività commerciali su gomma, il trattamento indennitario sui turni interessati verrà stabilito in ragione dei chilometri effettivamente percorsi, fermo restando il valore complessivo delle indennità corrisposte che verranno così equamente ripartite sul personale coinvolto.

L'Azienda procede alla consegna dell'allegato P.E.F. di TUA Spa.. sottoposto ad avallo della Regione Abruzzo ed assume l'impegno di consegnare in tempi brevi quello relativo a Sangritana Spa.

Facendo seguito alla seduta precedente ed al relativo verbale, atteso tra le parti che le posizioni della Filt Cgil sono indicate successivamente alla premessa contenente le posizioni dell'azienda, si procede in data odierna a proseguire nella verbalizzazione di quanto espresso dalla Filt Cgil e ciò come di seguito indicato:

- in via prioritaria, rispetto a quanto esposto per iscritto dall'Azienda come riscontro ai quesiti posti dalla Filt Cgil e con particolare riferimento a quanto dichiarato dalla medesima Azienda circa il "premettere che quasi tutte le richieste" delle Rappresentanze sindacali presenti al tavolo "sono superflue" e che "involgono decisioni insindacabili" ed in relazione a quanto riportato come R (risposta) al punto 4) ove l'Azienda si sofferma sullo "scopo dell'informativa prevista dall'art.47 della Legge n. 428/90", la Filt Cgil precisa che la fase in corso è quella dell'esame congiunto che la normativa vigente individua come assolutamente diversa dalla comunicazione ossia dall'informativa di cui al comma 1 del citato art.47. La Filt Cgil precisa, pertanto, che non è corretto dare una diversa interpretazione da parte dell'azienda all'esame congiunto di cui al comma 2 dell'art.47- teso al raggiungimento di un accordo benché tale epilogo non sia obbligatorio - limitando il libero esercizio dell'attività sindacale.

- prima di entrare nel merito di altri temi utili al procedere dell'esame congiunto, la Filt Cgil pone l'elemento essenziale e chiede all'azienda di dare spiegazioni circa la effettiva preesistenza del ramo d'azienda oggetto della comunicazione aziendale per trasferimento ramo d'azienda a seguito di cessione. Ribadisce che tale ramo d'azienda oggetto della procedura deve avere una sua autonomia funzionale da conservare all'atto della cessione motivo per cui l'adoperarsi per costituire il ramo d'azienda in questo momento ed addirittura ex post rispetto alla comunicazione aziendale del 22 agosto 2017 Prot.n. 017544 costituisce una operazione fittizia. Tale operazione risulta, peraltro,

- in merito a quanto dichiarato dall'azienda circa l'imminente organizzazione dei turni che prevederà dal 1 ottobre 2017 il permanere del personale a mansioni promiscue distinte in turni dedicati settimanalmente ed alternativamente alla tipologia TPL o Commerciale, la Filt Cgil chiede spiegazioni stante l'incongruenza rispetto alla normativa;
- la Filt Cgil, nel prendere atto delle dichiarazioni dell'azienda circa l'utilizzo da parte di Sangritana Spa di mezzi in dotazione a TUA, evidenzia criticità come in precedenza;
- in relazione agli altri temi, alla documentazione consegnata in data odierna ed al piano economico finanziario richiesto dalla Filt Cgil per entrambe le Società - cedente e cessionaria - e trasmesso a mano sempre in data odierna per la sola TUA Spa, la Filt Cgil si riserva di effettuare un approfondimento che sarà utile a tentare di espletare compiutamente le prerogative sindacali tipiche della fase in corso.

All
 your
 friend
 in
 Christ
 John

[illegible]